



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TOMASELLI	FIRENZO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	RIONDINO	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SPADARO	GIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 471/2018
depositato il 12/06/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503FM02848/2017 IVA-ALTRO 2012
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA
VIA DEL MERCATO NUOVO 53 36100 VICENZA

proposto dal ricorrente:
FREDDO & CO. BRESCIA SRL
VIA ALDO MORO 4 36060 PIANEZZE VI

rappresentato da:
PIOVESAN MICHELE
VIA CESUNA 1 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

difeso da:
FANCIULLO GIOVANNI
VIA DEI POLI 25 36022 CASSOLA VI

- sul ricorso n. 472/2018
depositato il 12/06/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503FM02845/2017 IRES-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503FM02845/2017 IVA-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503FM02845/2017 IRAP 2012
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA
VIA DEL MERCATO NUOVO 53 36100 VICENZA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 471/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

07/11/2018 ore 09:30

N°

337/2019 sez.2

PRONUNCIATA IL:

7 NOV. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30 SET. 2019

Il Segretario

Emilio Lussier



(segue)

proposto dal ricorrente:

FREDDO & CO. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
VIA ALDO MORO 4 36060 PIANEZZE VI

rappresentato da:

PIOVESAN MICHELE
VIA CESUNA 1 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

difeso da:

FANCIULLO GIOVANNI
VIA DEI POLI 25 36022 CASSOLA VI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 471/2018 (riunifica

UDIENZA DEL

07/11/2018 ore 09:30



FATTO

Con separati ricorsi, i ricorrenti hanno impugnato dinanzi a questa Commissione gli avvisi di accertamento meglio specificati in epigrafe, emessi dall'Agenzia delle Entrate di Vicenza per l'annualità 2012.

A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti hanno formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che gli atti in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Vicenza, che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

All'udienza del 7.11.2018 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi sopra indicati per la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione.

2. Giova premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento sopra illustrati sono stati presentati dalla società Freddo & Co. Srl (in qualità di unico socio della società Freddo&co Brescia srl, estinta), in persona del rappresentante legale sig. Canova Roberto, nonché dal sig. Piovesan Michele, liquidatore dell'estinta società Freddo&co Brescia srl.

I deducenti eccepiscono che le operazioni censurate dall'Ufficio sono state completamente annullate con note di credito di pari importo, che vi sarebbe una errata applicazione delle sanzioni e che sarebbe errato parlare di operazioni inesistenti.

In particolare, secondo i ricorrenti le fatture emesse erano per acconti di futuri servizi, avevano uno scopo di finanziamento dei lavori da realizzare, e comunque non dovrebbero considerarsi relative ad operazioni inesistenti, in quanto successivamente neutralizzate con corrispondenti note di credito.

Osserva il Collegio che l'Ufficio ha qualificato inesistenti le descritte operazioni, posto che gli acconti fatturati, con indiretto scopo di finanziamento, non sono stati mai pagati, né contabilizzati; che nessuna delle due società, quella emittente e quella ricevente le fatture, hanno adempiuto agli obblighi di versamento dell'IVA; che sono state alterate in tal modo le liquidazioni periodiche dell'imposta; che risulta violato inoltre l'art. 26 del DPR n. 633/72 per aver registrato le note di credito in questione

come esenti IVA, pur essendo queste ultime state emesse entro l'anno dalle fatture stornate.

Del resto, nella fattispecie risulta evidente che la fatturazione anticipata è fittizia e finisce per spostare il credito IVA da una parte all'altra.

In concreto, le due società, composte sostanzialmente dalle stesse persone fisiche (come riportato nell'atto impositivo), hanno indicato nelle fatture di acconto prestazioni generiche e future, mai realizzate, mai pagate, e non supportate da alcun documento, per di più di importi ingenti rispetto alla loro consueta prassi commerciale, che i fatti hanno dimostrato essere ultronee, come hanno d'altronde palesato le relative note di credito.

Quanto all'adombrato richiamo al principio di neutralità dell'IVA, occorre sottolineare che tale meccanismo salta in caso di comportamenti frodatori con cui si abusi delle norme che regolano l'imposta, legittimando un doppio prelievo con un risultato che è esattamente all'opposto di quello perseguito dal sistema normativo.

Sul profilo torna utile richiamare la sentenza della Suprema Corte n. 1950 del 30 gennaio 2007 che, rifacendosi a quanto già affermato in precedenti decisioni (cfr. Cass. nn. 11110/03 e 8959/03) ha chiarito che "in tema di Iva, la previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19 (secondo la quale "è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa ...") va letta in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio CE n. 77/388 e del principio affermato dalla Corte di giustizia UE con sentenza 13.12.1989 (c. 342/87) - nel senso che il diritto alla detrazione non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione di imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, che l'imposta sia effettivamente dovuta...". Ciò perché, proprio in considerazione del particolare meccanismo che presiede al funzionamento dell'Iva, "...l'infrazione fiscale si configura ... per il solo fatto oggettivo che il contribuente, con il proprio comportamento, doloso o colposo che sia, abbia determinato il rischio per l'Amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta effettivamente dovuta" o l'abbia esposta a indebite detrazioni.

4. Per le suesposte considerazioni, i ricorsi vanno quindi respinti.

Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.



P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del giorno 7.11.2018

Il Presidente/Estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli



SIONE TRIB.